

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI BRICHERASIO



**INTERVENTI DI RIPRISTINO SOTTOSCARPA STRADA
COMUNALE DENOMINATA VIA CUCCIA**

SCHEMA DI CONTRATTO

Bricherasio 23/06/2023

Ing Maurizio Priotto

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs 82/2005

Codice elaborato : N798S0E01RL005R00

SCHEMA DI CONTRATTO

N. _____ Rep.

INTERVENTI DI RIPRISTINO SOTTOSCARPA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA CUCCIA

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ presso _____ nell'Ufficio di Segreteria,
avanti a me _____ intestato, autorizzato a ricevere gli atti del _____
_____, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e
con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

il/la sig. _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____ in via _____
_____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse _____ del _____ predetto, _____ codice _____ fiscale/partita
IVA _____ che rappresenta nella sua qualità
di _____

il/la sig. _____, nato/a _____, il _____, residente a _____ in via _____
_____ codice fiscale/partita IVA _____ nella sua qualità legale
rappresentante dell'impresa _____ comparenti della cui identità
personale e capacità giuridica di contrattare io _____ sono personalmente
certo.

Delle identità e della piena capacità delle parti di cui sopra io _____ rogante sono personalmente certo.

Premesso

- che con deliberazione della _____ n. _____ in data _____
esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo di euro
_____ • (_____), di cui euro _____ (_____) a base d'asta, euro _____
(_____) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro _____
_____ (_____) per gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di _____ con il sistema di
realizzazione dei lavori: **a corpo**.
- che per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica
della quantità o della qualità della prestazione.
- che con provvedimento di _____ n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge, venne
stabilito di indire, per l'appalto dei **lavori di ripristino sottoscarpa strada comunale denominata
Cuccia**
- che, a seguito di apposita gara di appalto effettuata ai sensi dell'art. del D.Lgs n.36 del 31.03.2023
- , e come da verbale di gara in data _____ è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto

- di che trattasi l'impresa_____ che ha offerto un ribasso del _____ % (_____) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro _____ (_____);
- che con determinazione n. _____ del _____ la gara è stata definitivamente affidata alla suddetta ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
 - che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;
 - che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. _____ del _____ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Generalità

Il/la Sig. _____, per conto del _____ nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa _____ con sede in _____ l'appalto dei lavori di _____ da realizzare presso _____, il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il _____ solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da _____, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art....

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il Sig.

_____ nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ n. _____.

Art. 2 – Attestazione sullo stato dei luoghi

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto perché sussistono i requisiti previsti dall'art. _____ comma del D.Lgs n.36 del 31.03.2023, supportati dall'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei lavori (o del responsabile del procedimento) delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Si allega l'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei lavori (o dal responsabile del procedimento).

Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro _____ (_____), da assoggettarsi ad I.V.A., a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro _____ 3.278,83 (tremiladuecentosettantotto/ottantatre):

N.	Descrizione	Importo (euro)
a	Lavori a corpo	
c	Somme a disposizione della stazione appaltante	54.104,30
Sommano		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		3.278,83

Con riferimento all'importo dei lavori a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavoro compensati a corpo e a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti:

Importo per le categorie di lavori a corpo

N.	Categoria	Descrizione	Importo (euro)	Aliquota(%)
1	OG3	ripristino sottoscarpa strada comunale denominata Cuccia		100
TOTALE IMPORTI				100

Art. 4 – Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro due giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

A fine lavori l'appaltatore comunicherà alla direzione dei lavori, a mezzo PEC (bricherasio@pcert.it) la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.

La direzione dei lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo l'apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura di euro _____ (_____) per ogni giorno di ritardo, pari a 1 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Il direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi

nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108, comma 4 del Codice dei contratti.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 6 – Garanzia definitiva

Garanzia dell'adempimento o del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore

L'affidatario, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (o cauzione) del 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, mediante:

fidejussione assicurativa della Società _____ n. _____ in data _____.

(caso 1)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro

_____ (_____).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro _____

(_____)

La garanzia definitiva, come stabilito dall'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'esecutore, ai sensi 117, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della Società _____ n. _____ in data _____, per l'importo (indicato nel bando di gara) di euro _____ (_____), che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 8 – Contabilizzazione dei lavori a corpo

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 9 – Pagamenti in acconto e interessi per ritardato pagamento

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro _____

_____); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni _____ a

decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni **30 giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.

Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 10 – Pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo avverrà dopo l'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non oltre 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessantagiorni dal termine stesso.

Il calcolo degli interessi decorre dalla scadenza dei termini indicati.

Art. 11 – Sinistri alle persone e danni

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinata mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 12 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 – Modalità e termini del certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, così come prescritto dall'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 39/2023,.

Art. 14 – Cessione del contratto – Subappalto

Divieto di cessione

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 39, a pena di nullità, il contratto non può essere

ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Subappalto

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 60% (sessanta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

Essendo stato dichiarato all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 39,, l'appaltatore intende subappaltare i lavori o le seguenti parti di opere:

.....
.....

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori (subappalto a cascata)

Art. 15 – Variazione dei prezzi

Per i lavori affidati, le clausole di revisione dei prezzi sono riportate nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2023, le clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Art. 16 – Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso

_____ via _____ n. _____.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a _____

Mediante _____

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 17 – Cessione del credito

Per la cessione dei crediti si applica Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa).

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la stazione appaltante, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro¹, verifica, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 18 – Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 19 – Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni esecutivi.

Art. 20 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – lettera d'invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B – copia dell'offerta dell'impresa con l'indicazione dei lavori o delle parti opere che si intende subappaltare (art. 105, c. 4, lett. c);

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D – capitolato speciale d'appalto;
Allegato E – elaborati progettuali esecutivi:

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE ELABORATO
01	Situazione attuale -Planimetria generale e sezioni	N798S0E01DS001R00
02	Situazione in progetto – Planimetria generale-prospetto	N798S0E01DS002R00
03	Situazione in progetto - sezioni	N798S0E01DS003R00
04	Sezione strutturale	N798S0E01DS004R00

Allegato F – elenco dei prezzi unitari;

Allegato G – computo metrico estimativo ;

Allegato H – piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;

Allegato I – cronoprogramma dei lavori;

Allegato N – polizze di garanzie definitive.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati

Art. 21 – Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 22 – Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli articoli 209 – 210 – 212 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 39, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 213 dello stesso D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 39, o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 23 – Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 24 – Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero.....fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa

L'ufficiale rogante

Il Responsabile Unico del Procedimento
